



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO

L-10 R LETTERE

Sede di Bologna

INDICE

ART. 1 REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO.....	3
ART. 2 REGOLE DI MOBILITÀ FRA I CURRICULA DEL CORSO DI STUDIO.....	3
ART. 3 PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI.....	3
ART. 4 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE	4
ART. 5 FREQUENZA E PROPEDEUTICITÀ.....	4
ART. 6 PERCORSO FLESSIBILE	4
ART. 7 PROVE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE	4
ART. 8 ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE	4
ART. 9 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DELLA STESSA CLASSE	4
ART. 10 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DI DIVERSA CLASSE, PRESSO UNIVERSITÀ TELEMATICHE E IN UNIVERSITÀ ESTERE	5
ART. 11 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRAUNIVERSITARIE.....	5
ART. 12 TIROCINIO CURRICULARE.....	5
ART. 13 PROVA FINALE.....	5

Qualora, unicamente a scopo di sintesi, nel presente regolamento sia usata la sola forma maschile, questa è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone che operano nell'ambito della comunità stessa.

ART. 1 REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO

a. Conoscenze richieste per l'accesso Per essere ammessi al corso di laurea in Lettere, occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuti idonei secondo la normativa vigente. Sono inoltre richieste le seguenti conoscenze e competenze di base: buona cultura generale, capacità di ragionamento e logiche, capacità di comprensione di testi, capacità di espressione come fornite dalla scuola secondaria superiore. Le modalità di verifica sono definite al punto Modalità di ammissione. Se la verifica non è positiva vengono assegnati specifici obblighi formativi aggiuntivi (OFA), il cui assolvimento è oggetto di specifica verifica. Gli studenti che non assolvano agli obblighi formativi aggiuntivi entro la data stabilita dagli Organi competenti e comunque entro il primo anno di corso devono ripetere l'iscrizione al medesimo anno.
b. Modalità di ammissione Modalità di verifica delle conoscenze e competenze Le conoscenze e competenze richieste sono verificate mediante una prova scritta, secondo quanto stabilito dal Bando di ammissione del Corso di studio e pubblicato sul Portale di Ateneo. Qualora la verifica delle conoscenze e competenze non sia positiva vengono assegnati uno o più obblighi formativi aggiuntivi (OFA), che consistono in corsi a frequenza obbligatoria, focalizzati sulle lacune emerse dal test. Obblighi formativi aggiuntivi L'obbligo formativo aggiuntivo consiste nella frequenza obbligatoria di corsi di recupero focalizzati sulle seguenti aree di apprendimento: 1) grammatica italiana, 2) comprensione di testi in italiano, 3) latino. Gli studenti iscritti con OFA sono tenuti a frequentare i/laboratori/o ai/al quale saranno indirizzati. L'obbligo formativo aggiuntivo assegnato si intende assolto con il superamento dell'apposita prova di verifica (prova scritta), da sostenere al termine del corso OFA. L'obbligo formativo aggiuntivo si intende inoltre assolto nel caso siano state superate tutte le attività formative previste nel primo anno di corso, escluse le eventuali attività autonomamente scelte dallo studente. Il mancato soddisfacimento dell'obbligo formativo entro la data deliberata dagli Organi Accademici e pubblicata sul Portale di Ateneo comporta la ripetizione dell'iscrizione al medesimo anno.

ART. 2 REGOLE DI MOBILITÀ FRA I CURRICULA DEL CORSO DI STUDIO

E' consentito il passaggio tra i curricula del Corso di studio entro i termini resi noti tramite il Portale di Ateneo. Il Consiglio di Corso di Studio valuta le richieste di passaggio tra curricula e, in base alla congruenza dei programmi svolti con gli obiettivi formativi del Curriculum, riconosce i crediti acquisiti dallo studente.

ART. 3 PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI

È prevista la possibilità di presentazione di piani di studio individuali con le modalità, i criteri e i termini resi noti tramite il Portale di Ateneo. I piani di studio individuali, approvati dal Consiglio di corso di studio, non possono comunque prescindere dal rispetto dell'ordinamento didattico.

Qualora il piano di studio preveda la scelta di attività formative attivate presso corsi di studio a numero programmato, l'ammissione alle stesse deve essere previamente approvata anche dal Consiglio di corso di studio a numero programmato sulla base di criteri da questo preventivamente individuati.

ART. 4 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento delle attività formative e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche. Eventuali ulteriori informazioni in merito saranno rese note annualmente sul Portale di Ateneo.

ART. 5 FREQUENZA E PROPEDEUTICITÀ

L'obbligo di frequenza alle attività didattiche è indicato nel piano didattico allegato.

Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza sono stabilite annualmente dal corso di studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

ART. 6 PERCORSO FLESSIBILE

Lo studente può optare per il percorso flessibile che consente di completare il corso di studio in un tempo superiore o inferiore alla durata normale secondo le modalità definite nel Regolamento Studenti.

Le attività formative previste dal percorso di studio, in caso di necessaria disattivazione, potranno essere sostituite, per garantire la qualità e la sostenibilità dell'offerta didattica.

ART. 7 PROVE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi oppure con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche sono stabilite annualmente dal Consiglio di corso di studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

ART. 8 ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA DALLO STUDENTE

Lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte dallo studente una o più attività formative tra tutte quelle attivate in Ateneo.

Il Consiglio di Corso di Studio ha deliberato che tali attività formative sono considerate coerenti con il progetto formativo.

ART. 9 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DELLA STESSA CLASSE

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti per non meno della metà e fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

ART. 10 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DI DIVERSA CLASSE, PRESSO UNIVERSITÀ TELEMATICHE E IN UNIVERSITÀ ESTERE

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di corso di studio sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto;
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

ART. 11 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRAUNIVERSITARIE

Possono essere riconosciute conoscenze e abilità extrauniversitarie nei casi previsti dalla normativa vigente. La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di corso di studio tenendo conto del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia ritenuta coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio.

ART. 12 TIROCINIO CURRICULARE

Il Corso di studio prevede la possibilità di svolgere un tirocinio.

Il corso di studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale d'Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità di tirocinio, e in conformità alle norme comunitarie, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato allo svolgimento della tesi di laurea, o comunque collegato a un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione.

ART. 13 PROVA FINALE

a. Caratteristiche della prova finale

La prova finale di laurea consiste nella predisposizione di un elaborato scritto su un argomento coerente con gli obiettivi del corso di studio.

Lo studente dovrà dimostrare la capacità di applicare e comunicare le conoscenze acquisite nel Corso di Studio stesso.

b. Modalità di svolgimento della prova finale

Per il conseguimento della Laurea, lo studente deve superare una prova finale, che consiste nella discussione di un breve elaborato scritto nel rispetto dei principi che seguono.

- La prova finale per il conseguimento della Laurea è pubblica e consiste nella discussione di un testo scritto dal candidato, compreso di norma tra un minimo di 25 cartelle e un massimo di 70 cartelle di 2000 battute, tenuto conto del numero di crediti assegnato alla prova medesima.

- La prova può avvalersi di supporti di tipo cartaceo, informatico, audiovisivo, multimediale od altro.

- La prova finale della Laurea verrà assegnata di norma in un'attività formativa che sia stata inserita dallo studente nel piano degli studi; eventuali situazioni eccezionali dovranno essere valutate dal Consiglio di Corso di Laurea. Il relatore

della prova finale è il responsabile didattico della disciplina.

L'elaborato è valutato da una sottocommissione. La sottocommissione è composta da tre docenti, fra cui obbligatoriamente il relatore. La composizione delle sottocommissioni viene resa pubblica assieme alla data della discussione degli elaborati.

Il relatore della prova finale è o il responsabile didattico della disciplina o il docente con cui si è sostenuto l'esame della disciplina stessa.

In sede di discussione, le sottocommissioni esprimeranno una valutazione scritta su ogni elaborato, assunta all'unanimità.

In sede di proclamazione, la commissione per la prova finale prenderà atto della valutazione delle sottocommissioni e assegnerà il voto finale tenendo conto del parere della sottocommissione e secondo i criteri generali di valutazione stabiliti dal Consiglio di Corso di Studio. In sede di proclamazione la commissione per la prova finale dichiarerà pubblicamente l'esito della prova.

Gli studenti del percorso Culture letterarie europee intenzionati ad accedere al doppio diploma devono:

- scegliere nei crediti liberi, al II anno, 6 CFU a scelta tra Letteratura tedesca, Letteratura greca e Letterature comparate; al III anno, Lingua e traduzione: lingua francese da 12 cfu e Letterature francofone da 6 cfu;
- passare il secondo o il terzo anno di corso presso l'Università di Mulhouse e conseguire in quella sede almeno 60 cfu (i crediti acquisibili all'estero, compresi quelli ottenuti con scambi Erasmus, Overseas ecc., non possono comunque superare il limite di 90);
- laurearsi in corso entro il mese di ottobre;
- presentare, all'inizio dell'ultimo anno, una fiche con i loro dati al responsabile dello scambio;
- redigere e discutere il loro elaborato finale in francese in presenza del responsabile del progetto o di un suo delegato, obbligatoriamente inseriti come relatore, correlatore o correlatore aggiunto, consegnando loro l'elaborato almeno quindici giorni prima della discussione;
- inoltrare all'Università di Mulhouse, entro tre mesi dalla discussione della tesi di laurea, la domanda ed i documenti necessari.

La Commissione Paritetica docenti-studenti ha espresso parere favorevole sulla coerenza dei crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati previsti dal piano didattico, ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04 e ss.mm.ii.